

# **PARTE SPECIALE H**

## **DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE, REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE**

**AGGIORNATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 23 MARZO  
2023**

## INDICE

<b>1.</b>	<b>FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE H</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>I REATI DI CUI AGLI ARTT. 25 <i>QUINQUIES</i> E 25 <i>DUODECIES</i> DEL DECRETO</b>	<b>3</b>
	a) Delitti contro la personalità individuale	3
	b) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	8
<b>3.</b>	<b>AREE A RISCHIO, ATTIVITÀ SENSIBILI E REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI. FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E PRINCIPALI CONTROLLI</b>	<b>10</b>
	AREA A RISCHIO N. 1 – RAPPORTI CON LAVORATORI DI PAESI TERZI	11
	AREA A RISCHIO N. 2 – CONCLUSIONE DI CONTRATTI CON APPALTATORI E FORNITORI DI SERVIZI	13
<b>4.</b>	<b>I PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI</b>	<b>14</b>
<b>5.</b>	<b>I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO</b>	<b>15</b>

## 1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE H

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 ("Modello"), al fine di prevenire il verificarsi dei reati in esso considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo, tra l'altro, di:

- portare a conoscenza dei destinatari i reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito, anche, "Decreto") nonché le aree a rischio di reato;
- indicare le norme di comportamento ed i principi procedurali che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello.

## 2. I REATI DI CUI AGLI ARTT. 25 *QUINQUIES* e 25 *DUODECIES* DEL DECRETO

La presente Parte Speciale è volta a prevenire i seguenti reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001 ("Decreto"):

- i **delitti contro la personalità individuale** di cui all'art. 25 *quinquies*, e
- il reato di **sfruttamento di lavoratori provenienti da paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare** di cui all'art. 25 *duodecies*.

### a) Delitti contro la personalità individuale

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto, nel corpo del Decreto, l'**art. 25-quinquies**, modificato da ultimo dalla L. n. 199 del 2016, il quale prevede la responsabilità degli enti per i delitti contro la personalità individuale, commessi dai propri soggetti apicali o subordinati nell'interesse e/o vantaggio della società stessa. In particolare le fattispecie incriminatrici richiamate dal Decreto sono le seguenti:

#### i) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

## **ii) Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque recluti o induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto oppure ne favorisca, sfrutti, gestisca, organizzi e controlli la prostituzione ovvero altrimenti ne tragga profitto.

Tale norma sanziona, inoltre, chiunque compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi.

## **iii) Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizzi esibizioni o spettacoli pornografici o produca materiale pornografico ovvero chiunque recluti o induca minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli tragga altrimenti profitto.

La fattispecie punisce anche chiunque faccia commercio del materiale pornografico e chiunque, al di fuori delle ipotesi appena descritte, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi tale materiale pornografico, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero

chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, offra o ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Infine, tale norma sanziona chiunque assista a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto.

#### **iv) Detenzione o accesso di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600 *ter* c.p., consapevolmente si procuri o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

#### **v) Pornografia virtuale (art. 600 *quater.1* c.p.)**

Le disposizioni di cui agli articoli 600 *ter* e 600 *quater* c.p. si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

#### **vi) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinqües* c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

#### **vii) Tratta di persone (art. 601 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasposta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p., ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o

dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Allo stesso modo è punito chiunque, anche al di fuori delle modalità sopra descritte, realizza tali condotte nei confronti di persona minore di età.

#### **viii) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601 c.p., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 c.p.

Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta. Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

#### **ix) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603 bis c.p.)**

Tale fattispecie sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

#### **x) Adescamento di minorenni (Art. 609 *undecies* c.p.).**

Tale norma sanziona con la reclusione da uno a tre anni chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 *bis*, 600 *ter* e 600 *quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 *quater*.1, 600 *quinquies*, 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *quinquies* e 609 *octies*, adesci un minore di anni sedici.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

### **b) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

Il comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (*"Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"*) ha introdotto nel corpo del Decreto l'articolo **25 duodecies** che prevede la responsabilità degli enti per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*).

Tale articolo è poi stato modificato dalla **Legge 17 ottobre 2017, n. 161**, avente ad oggetto *"Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate"*, introducendo tre nuovi commi, che prevedono due nuovi reati presupposto connessi all'immigrazione clandestina di cui, rispettivamente, all'art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter, e all'art. 12, comma 5, del Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. 286/1998).

### **i) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).**

Tale norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, qualora:

- a. i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; oppure
- b. i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa; oppure
- c. i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale (ossia l'aver esposto i lavoratori a situazioni di



grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

A titolo esemplificativo, tale fattispecie potrebbe astrattamente essere realizzata qualora la Società, al fine di ottenere un risparmio economico, impiegasse alle proprie dipendenze, lavoratori privi di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno sia scaduto. Inoltre non potrebbe essere esclusa a priori la responsabilità della Società nel caso, consapevolmente e omettendo i controlli previsti dalle procedure, si avvallesse di fornitori o appaltatori, subappaltatori che impieghino lavoratori irregolari e che, ad esempio, per tale ragione offrano dei servizi a prezzi largamente inferiori rispetto a quelli di mercato.

**ii) Trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 286/1998)**

Tale norma sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Se i fatti sopra descritti sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

### **iii) Favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 12, comma 5 del D. Lgs. 286/1998)**

Tale norma sanziona, fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni).

Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà

## **3. AREE A RISCHIO, ATTIVITÀ SENSIBILI E REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI. FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E PRINCIPALI CONTROLLI**

In occasione dell'implementazione dell'attività di *risk mapping*, sono state individuate le **aree "a rischio reato"**, ovvero, settori rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

All'interno di tali aree sono state individuate:

- le relative **attività c.d. "sensibili"**, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione del reato in questione;
- le **funzioni/ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività "sensibili"** e che, astrattamente, potrebbero commettere il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sebbene tale individuazione dei ruoli/funzioni non debba considerarsi, in ogni caso, tassativa atteso che ciascun soggetto individuato nelle procedure potrebbe in linea teorica essere coinvolto a titolo di concorso;
- in via esemplificativa, i **principali controlli procedurali previsti** con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree "a rischio reato" oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.) - dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento.

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.

AREA A RISCHIO N. 1 – RAPPORTI CON LAVORATORI DI PAESI TERZI		
<b>funzioni aziendali coinvolte</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direzione Generale;</li> <li>- Direzione Corporate;</li> <li>- Direzione Servizi;</li> <li>- Direzione Tecnica Impianti e Lavori.</li> </ul>
<b>attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili</b>		<p><b>a)</b> Selezione e assunzione di dipendenti</p> <p><i>1) articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (impiego illecito di cittadini di paesi terzi)</i></p> <p><i>2) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</i></p>

	<p><b>b)</b> Monitoraggio del rapporto contrattuale (verifica della permanenza dei requisiti, ecc.)</p> <p><i>1) articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (impiego illecito di cittadini di paesi terzi)</i></p> <p><i>2) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</i></p>
<b>misure di controllo specifiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle attività di selezione e assunzione del personale;</li> <li>• identificazione delle funzioni coinvolte nel processo, anche per l'attuazione degli adempimenti previsti dalle leggi in vigore;</li> <li>• previsione di un controllo relativo alla presenza/assenza dei permessi di soggiorno in fase di assunzione;</li> <li>• verifiche della permanenza dei requisiti in corso di esecuzione del contratto;</li> <li>• chiara definizione di ruoli e responsabilità relativamente al monitoraggio della scadenza dei permessi di soggiorno;</li> <li>• predisposizione di una mappatura generale delle funzioni impiegate in azienda;</li> <li>• rispetto delle previsioni di legge nella predisposizione dei contratti di assunzione del personale;</li> <li>• obbligo dei fornitori e dei soggetti che prestano personale (quali agenzie interinali, cooperative) di rispettare la normativa in materia.</li> </ul>

## AREA A RISCHIO N. 2 – CONCLUSIONE DI CONTRATTI CON APPALTATORI E FORNITORI DI SERVIZI

<b>funzioni coinvolte</b>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 100px; text-align: center;"><b>aziendali</b></div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direzione Generale;</li> <li>- Direzione Corporate;</li> <li>- Direzione Servizi;</li> <li>- Direzione Tecnica Impianti e Lavori.</li> </ul> </div> </div>
<b>attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili</b>	<p><b>a)</b> Rapporti con società terze in relazione al rispetto delle norme in materia</p> <p><i>1) articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (impiego illecito di cittadini di paesi terzi)</i></p> <p><i>2) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</i></p> <p><b>b)</b> Stipulazione di contratti di appalto o di prestazione di servizi</p> <p><i>1) articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (impiego illecito di cittadini di paesi terzi)</i></p> <p><i>2) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</i></p>
<b>misure di controllo specifiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Previsione dell'obbligo di appaltatori e fornitori, nonché di eventuali soggetti che prestino personale (quali agenzie interinali, cooperative) di rispettare la normativa in materia;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nel caso di stipula di contratti di appalto o prestazione di servizi, espressa richiesta di rispettare il Modello;</li> <li>• clausole contrattuali con cui si prevede che i soggetti terzi con cui la Società collabora si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e non sfruttino i propri lavoratori retribuendoli in linea con la contrattazione di settore applicabile.</li> </ul>
--	---

#### 4. I PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli (Procedure operative, Codice Etico, ecc.), tutti i destinatari devono seguire i seguenti principi di controllo specifici:

- si deve richiedere l'impegno dei collaboratori esterni al rispetto degli obblighi di legge;
- la selezione delle controparti destinate a fornire i servizi, siano essi soci, partner, appaltatori o fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna;
- in caso di assunzione diretta di personale da parte di CEM Ambiente, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
- deve essere svolto un apposito controllo relativo alla presenza/assenza, in caso di assunzione di personale extracomunitario, dei permessi di soggiorno;

- i lavoratori di cui la società si avvale (anche se distaccati da altra società) devono essere retribuiti in linea con la normativa applicabile e la contrattazione collettiva;
- deve essere rispettata rigorosamente la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie anche nel caso di distacco di lavoratori presso la Società;
- richiedere ad eventuali società terza di cui la Società si avvale il rispetto della normativa in materia.

## **5. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Nell'espletamento della propria attività per conto di CEM Ambiente, i destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

A tutti i soggetti i destinatari del Modello, segnatamente, è fatto assoluto divieto:

- di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate negli articoli 25 *quinquies* e 25 *duodecies* del Decreto;
- di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- di sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

In particolare, i destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi:

- considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;

- verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo che eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;
- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, o nel caso di stipula di contratti di appalto, subappalto, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, appaltatori, sub-appaltatori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno, non sfruttino i propri lavoratori retribuendoli in linea con la contrattazione di settore applicabile, e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- rispettare le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione dell'impiego del lavoro irregolare ed alla tutela dei lavoratori;
- non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi facciano ricorso.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni.